

## ADDENDUM CONTRATTUALE

CONTRATTO ESECUTIVO N (1780003170661002COE)

CIG n. (Z1B1EACD86)

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRA

**Amministrazione:** (REGIONE ABRUZZO) con sede in L'AQUILA, Via L.DA VINCI, 6, C.F. 80003170661, in persona del legale rappresentante pro tempore DOTT.FRANCESCO DI FILIPPO giusti poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione della Giunta Regionale n.241 in data 27/04/2018 nel seguito per brevità anche "Amministrazione"),

E

**Fornitore RTI: Telecom Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10, codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Enterprise Services Italia S.r.l.** (già **HPE Services Italia S.r.l.**), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, capitale sociale Euro 92.981.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come **DXC Technology**), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **Poste Italiane S.p.A.** con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante **Postecom S.p.A.** con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873; la mandante **Postel S.p.A.** con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670, nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore RTI**" o "**RTI**", Congiuntamente anche le "**Parti**".

Il Fornitore RTI è domiciliato ai fini del presente atto in via di Macchia Palocco, 223, 00125 Roma ed è rappresentato dal Procuratore Speciale ing. Giovanni Santocchia, nato a Perugia

il 5 aprile 1964.

**premesse che:**

- a) L'Amministrazione e il Fornitore RTI hanno stipulato, in data **(20/06/2017)**, il Contratto Esecutivo numero **(1780003170661002COE)** avente il CIG n. **(Z1B1EACD86)**. (il "Contratto Esecutivo" o il "Contratto");
- b) L'esecuzione del contratto esecutivo di cui al precedente punto a) nell'ambito del RTI è demandata interamente a Telecom Italia S.p.A per brevità il "**Fornitore Esecutore**" o il "**Fornitore**";
- c) Sulla sezione riservata del portale [www.cloudspc.it](http://www.cloudspc.it) è pubblicato il Documento "Documento Programmatico di gestione della Sicurezza dei Servizi Cloud TIM SPC", revisione 5 del 28/12/2018, sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale Santocchia Giovanni (il "**Documento Programmatico della Sicurezza**" o il "**DPS TIM**");
- d) Sulla sezione riservata del portale [www.cloudspc.it](http://www.cloudspc.it) è pubblicato il Documento "Documento Programmatico della Sicurezza Servizio di Conservazione – SPC Lotto1", codice documento CONSPRIN.TT.DPS16000.01 emesso a dicembre 2018, sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale Santocchia Giovanni (il "**Documento Programmatico della Sicurezza di Trust Technologies**" o il "**DPS Trust**").

***Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:***

**Articolo 1**

**Valore delle premesse**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

**Articolo 2**

**Nomina a Responsabile al trattamento dei dati**

Con la sottoscrizione del presente addendum contrattuale il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (quali a titolo meramente esemplificativo quelli previsti agli artt. 5, 32, 33, 34,44,49 del Regolamento) risponderà integralmente del danno cagionato da tale violazione agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione, in ragione della gravità della violazione, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Con la sottoscrizione del presente addendum contrattuale il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto esecutivo sopra citato, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Le finalità del trattamento riguardano i servizi di **(PAAS, BAAS)**.

Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: **dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.)**.

Le categorie di interessati sono: **utenti dei servizi**

Resta inteso che nel caso in cui fra i servizi oggetto di trattamento sia inclusa la Conservazione Digitale, Telecom Italia dichiara che per tale servizio:

- non tratta dati personali di cui è titolare del trattamento l'Amministrazione;
- in seguito a specifica autorizzazione di Consip, si avvale di Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. (per brevità "Trust Technologies" - società del gruppo TIM con unico socio Telecom Italia S.p.A. e sottoposta alla sua direzione e coordinamento - società accreditata da AgID per l'attività di Conservatore dei documenti informatici), che tratterà i dati personali di cui l'Amministrazione è titolare del trattamento.

Pertanto, l'Amministrazione dichiara di essere a conoscenza che Telecom Italia si avvarrà di Trust Technologies per svolgere le attività connesse al servizio di Conservazione Digitale e conseguentemente conferisce a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 1704 del Codice Civile Italiano, un mandato al fine di nominare, in suo nome e conto, Trust Technologies responsabile del trattamento dei dati secondo quanto previsto nel presente Addendum e dal DPS TRUST.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati oggetto del contratto esecutivo, d'ora in poi "persone

autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

- d) garantire la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del contratto esecutivo e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del contratto esecutivo:
  - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
  - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
  - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 nelle modalità indicate nel DPS TIM.
- i) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, del trattamento ha definito un piano di misure di sicurezza formalizzato nel DPS TIM approvato dall’Amministrazione e allegato al presente contratto, al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE che il Fornitore si impegna a rispettare.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di dieci giorni lavorativi.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile e i dati del contratto di esternalizzazione.

Il Responsabile del trattamento ricorre ad altri Responsabili ("sub Responsabili") per gestire le attività di trattamento e rende disponibile l'elenco aggiornato dei sub Responsabili nel DPS TIM. Tale documento viene aggiornato in caso di modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub Responsabili. Nel DPS TIM sono specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile e i dati del contratto di esternalizzazione.

In caso di variazioni del DPC TIM il Fornitore si impegna a comunicare la nuova versione del Documento tramite PEC entro 10 giorni dalla sua approvazione da parte del Comitato di Direzione Tecnica.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-Responsabile del

trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, l'Amministrazione potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub Responsabile.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contrattanti.

Il Fornitore Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto

necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.

Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del Contratto Esecutivo.

Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" ("Data Protection Officer" o "DPO"), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. I riferimenti di contatto del DPO del Fornitore sono disponibili nel DPS TIM.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione di Consip S.p.A., su richiesta, l'elenco aggiornato delle nomine.

Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati personali trattati in esecuzione del contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi

requisiti.

### **Articolo 3**

#### **Aggiornamento della documentazione**

In riferimento alla documentazione di cui ai punti c) e d) delle premesse il Fornitore RTI si impegna a mantenerla aggiornata e a pubblicare eventuali variazioni, dopo averne dato comunicazione a Consip, sempre sull'area riservata del portale [www.cloudspc.it](http://www.cloudspc.it).

### **Articolo 4**

#### **Clausola finale**

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui agli altri articoli del Contratto Esecutivo, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.

Letto, approvato e sottoscritto

#### **AMMINISTRAZIONE**

REGIONE ABRUZZO  
IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA,  
PAESAGGIO  
Dott. Francesco Di Filippo  
f.to digitalmente

#### **IL FORNITORE**

ing. Giovanni Santocchia  
C.F.: SNTGNN64D05G478C  
Certificatore: TI Trust Technologies CA  
Validità: dal 05/12/2016 al 05/12/2019  
Firma digitale: n. 06C503  
Codice Identificativo 1089032